

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento di un servizio per la realizzazione di "Interventi volti a favorire l'accesso al lavoro delle donne anche attraverso il supporto all'attivazione sperimentale di innovative modalità di matching tra domanda di lavoro connessa ai fabbisogni specifici dei sistemi produttivi ed economici territoriali e l'offerta formativa proposta dal sistema universitario presente nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza" – PON GAS FSE 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Asse D "Pari Opportunità e non discriminazione", Obiettivo specifico 4.1. - CUP J79 E11 002 650007 – CIG 4039954381

Comunicazione risposta quesiti

N.	QUESITI	RISPOSTE
1	<p>Avrei necessità di sapere se nei bandi di gara pubblicati in data 10 aprile c.a. "PON GAS FSE 2007-2013" è prevista la partecipazione di partenariati costituiti da Università.</p>	<p>In conformità a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nel parere n. 127/2008, e quanto affermato dal Giudice Amministrativo (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 29 luglio 2003, n. 4327), gli enti pubblici non economici possano partecipare a quelle gare che abbiano ad oggetto prestazioni corrispondenti ai loro fini istituzionali, con la conseguente necessità di operare una verifica in concreto dello statuto al fine di valutare la conformità delle prestazioni oggetto dell'appalto agli scopi istituzionali dell'ente.</p> <p>Si veda in tal senso anche la determinazione dell'AVCP n. 7 del 21 ottobre 2010, nella quale si afferma quanto riportato di seguito.</p> <p><i>"...Resta ferma la necessità di effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello statuto di tali persone giuridiche al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite. In sostanza, la stazione appaltante deve verificare se gli enti partecipanti alla gara possano statutariamente svolgere attività di impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato, pur senza rivestire la forma societaria (cfr. Cons. Stato sez. VI 16/6/2009 n. 3897).</i></p>

2	<p>In ordine al bando di gara <i>“Procedura aperta per la realizzazione di “Interventi volti a favorire l’accesso al lavoro delle donne anche attraverso il supporto all’attivazione sperimentale di innovative modalità di matching tra domanda di lavoro connessa ai fabbisogni specifici dei sistemi produttivi ed economici territoriali e l’offerta formativa proposta dal sistema universitario presente nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza”</i> si richiedono chiarimenti in merito alla capacità finanziaria e tecnica. Nella fattispecie: nel computo della capacità finanziaria utile a partecipare alla presente gara, le “attività analoghe a quelle oggetto della presente gara” citate al III.2.2 del bando di gara possono essere equiparate ai “servizi corrispondenti o analoghi” citati al punto III.2.3, ovvero: orientamento al lavoro, formazione, mercato del lavoro, sviluppo locale?</p>	<p>Il riferimento ai servizi analoghi risponde all’esigenza che l’offerente sia in possesso di requisiti tecnici correlati alla specifica professionalità e qualificazione del concorrente (competenza), alla funzionalità della sua attività (efficienza), alla maggior perizia derivante dallo svolgimento dell’attività da un certo tempo (esperienza) e dalla natura dei risultati riportati in passato (affidabilità).</p> <p>Ciò premesso, il bando di gara richiedendo i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui ai paragrafi III.2.2 e III.2.3, risponde all’obiettivo di far partecipare alla gara soggetti che siano in possesso dell’esperienza e della competenza necessaria per gestire le complessità tecniche derivanti dalla presente gara.</p> <p>In particolare nel caso di specie si precisa che le attività analoghe a quelle oggetto della presente gara, citate al punto III.2.2, del bando si riferiscono a servizi che per oggetto, modalità di svolgimento ed organizzazione possano essere assimilati a quelli oggetto di gara così come specificato all’art. 2 del Capitolato d’oneri. Tale Articolo insieme alla descrizione delle finalità e degli obiettivi perseguiti dalla Stazione Appaltante, permette, infatti, chiaramente di desumere che i servizi richiesti possano essere stati svolti dalle società concorrenti purché attinenti a medesime finalità e tipologie della prestazione oggetto della presente gara.</p>
3	<p>Si chiede se ai sensi dell’art. 3.5 del disciplinare di gara il requisito di cui al comma a) possa essere inteso nel senso della sufficienza della dichiarazione rilasciata da un istituto bancario, in considerazione della presenza di giustificati motivi a sostegno della suddetta richiesta (art. 41 decreto legislativo 163 del 2006) consistenti nel volume di affari, documentato dai bilanci allegati. Tale volume di affari giustifica la presenza di un solo conto corrente bancario dal momento che un secondo rappresenterebbe solo un aggravio dei costi per la società partecipante.</p>	<p>A differenza dei requisiti di fatturato globale e specifico, la prestazione relativa alle dichiarazioni di “almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati”, non può considerarsi quale requisito “rigido”, dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con la possibilità di analizzare il caso di specie in relazione al fondamento delle motivazioni e giustificazioni presentate e adottate dagli operatori economici (si veda in tal senso Cons. Stato, 14 aprile 2006, sentenza n. 2078 e TAR Lazio – Roma, sez. III, sentenza del 27 marzo</p>

		<p>2007 n. 2661).</p> <p>Tuttavia, si suggerisce, in via cautelare di esplicitare nei documenti da presentare in sede di gara, le motivazioni che rendono impossibile la presentazione di una duplice referenza bancaria e produrre documentazione alternativa idonea a comprovare il requisito richiesto. La Stazione Appaltante, infatti, ritiene in merito di adeguarsi al parere dell'AVPC n. 34 del 24 febbraio 2011, nella quale si afferma che: <i>“..va affermato che il concorrente ha la possibilità di presentare una sola referenza bancaria, o comunque di esonerarsi in parte dalla dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nel bando, ma solo a condizione che, nell'esplicitarne il giustificato motivo alla stregua del comma 3 dell'art. 41, contestualmente produca la documentazione alternativa atta a comprovare il possesso del requisito richiesto in sede di gara..”</i></p>
4	<p>In riferimento al bando in oggetto si richiede se all'offerta tecnica presentata da un RTI è possibile allegare lettere di sostegno di alcune Università/Enti che non intendono aderire al RTI ma intenzionati a sostenere la rete che eventualmente verrà attivata.</p>	<p>In riferimento alla domanda proposta si rinvia al paragrafo “4. Modalità di formulazione e presentazione delle offerte” del Disciplinare, ed in particolare ai contenuti dell'offerta richiesti nella Busta B.</p> <p>Qualora, invece, si ritenga di evidenziare l'offerta di un' eventuale nuova azione tale da classificarsi tra i “Servizi aggiuntivi/migliorativi offerti, non previsti nel Capitolato ma strettamente funzionali alla realizzazione delle attività richieste”, <i>critero n. 8)</i> della tabella di cui al paragrafo “5. Metodo di aggiudicazione e criteri di valutazione” (pag. 13), si rammenta in via cautelativa il rispetto delle modalità di formulazione dell'offerta e il limite delle 40 cartelle come previsto da Disciplinare.</p>
5	<p>Con riferimento alla Gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti:</p> <p>1. in relazione al punto 1: “sostegno alla sperimentazione di iniziative di matching fra domanda e offerta di lavoro..”, si prevede, oltre che la progettazione ecc, anche l'erogazione di attività di placament, outplacement , coaching e mentoring? se sì, la definizione e la quantificazione dei destinatari è a discrezione</p>	<p>Con riferimento al quesito n. 1, si rinvia a quanto riportato a pag. 6 e 7 del Capitolato d'oneri “...Tra gli aspetti oggetto dell'analisi, dovranno rientrare metodologie e strumenti per favorire:... (omissis)... lo sviluppo e promozione ad attività di orientamento e consulenza - in sinergia con l'implementazione dei piani di studio individuali - e l'implementazione di azioni che contribuiscano all'inserimento lavorativo e/o allo sviluppo di carriera delle giovani laureate e laureande, con particolare ricorso all'attivazione di servizi</p>

	<p>dell'offerente?</p> <p>2. per quanto riguarda il punto 2 “sostegno all’attivazione di azioni volte a favorire l’integrazione tra imprese e università...” si prevede già l’erogazione di attività specifiche e individualizzate o solo una modellizzazione e una progettazione di strumenti?</p> <p>3. Similarmente, per quanto riguarda il punto 3 – 4 e 5 si intende la progettazione e la modellizzazione di strumenti o già la loro realizzazione intesa come attività di sviluppo e immediato utilizzo?</p>	<p><i>di placement, outplacement, coaching e mentoring...”</i></p> <p>Per quanto concerne i quesiti 2 e 3, relativi, rispettivamente ai punti 2 – 3 – 4 – 5 del Capitolato, si rinvia a quanto previsto a pag. 5: “...<i>Il servizio oggetto del presente capitolato si pone pertanto l’obiettivo generale di contribuire all’individuazione di modalità innovative di matching tra domanda di lavoro ... (omissis)... ed offerta formativa espressa dal sistema universitario nelle Regioni medesime e di promuoverne l’implementazione anche mediante il supporto all’attivazione di iniziative a carattere sperimentale, da realizzarsi prioritariamente presso realtà del mondo accademico ... (omissis)... in area Convergenza”.</i></p>
6	<p>Si richiede in particolare se tra i soggetti che possono concorrere all'affidamento del servizio, come previsti al punto 3.1 del Disciplinare di gara, possono essere annoverate anche le Università ed i Dipartimenti Universitari.</p>	<p>Vedasi quanto riportato nella FAQ precedente (FAQ n. 1).</p>
7	<p>Puo' partecipare al bando un'associazione che raggruppi imprese di primo ordine in Italia e che abbia come scopo, a livello associativo, proprio quello di promuovere l'occupazione femminile e la crescita professionale delle donne? Potrebbe poi subappaltare la parte più tecnica del lavoro ad un gruppo di ricerca e selezione del personale?</p>	<p>Relativamente alla prima domanda si rinvia a quanto riportato nel Disciplinare di gara al paragrafo “3.7. Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.)”.</p> <p>In riferimento alla seconda domanda si rinvia a quanto riportato al paragrafo “3.10 Subappalto” del Disciplinare di gara.</p>
8	<p>Con riferimento alla gara all’oggetto, si domandano due chiarimenti in merito a:</p> <p>A. requisiti di carattere tecnico-professionale, di cui al punto 3.6 del Disciplinare di gara;</p> <p>B. limite massimo documentazione allegabile all’offerta tecnica (Busta B).</p> <p>1. Viene richiesta dichiarazione di atto notorio nella quale si attesti che nei “36 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando sulla G.U. dell’Unione Europea (se in corso vale la quota parte eseguita),</p>	<p>Non è richiesto dalla documentazione di gara che i servizi analoghi debbano necessariamente essere identici a quelli indicati al paragrafo 3.6 del Disciplinare di gara (così come chiarito nella FAQ 2): per servizi analoghi si intendono le attività svolte nell’ambito della consulenza nella materia oggetto del Capitolato così come specificato nel paragrafo 2 “OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO”.</p> <p>Tale paragrafo permette di desumere che i servizi richiesti, al fine di promuovere un’azione di sistema, ovvero il supporto al cambiamento e al miglioramento organizzativo e/o al potenziamento dei servizi a favore</p>

incarichi per l'espletamento di servizi corrispondenti od analoghi a quelli oggetto del presente Disciplinare nella seguente specie e misura:

- servizi di consulenza riferiti ad almeno uno dei seguenti ambiti di intervento:

a) orientamento al lavoro;

b) formazione;

c) mercato del lavoro;

d) sviluppo locale.”

D'altra parte, nel Bando di gara sono indicati i seguenti codici CPV: “73200000 - Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo” e “79414000 - Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane”, i quali rafforzano l'aspetto della “consulenza”, ma non parrebbero collimare con i servizi di consulenza volti alla gestione del mercato del lavoro.

Il quesito è dunque il seguente:

2. Essendo l'attività prevista dal bando di gara ampiamente riguardante lo sviluppo di sistemi informativi volti all'innovazione tecnologica del mercato del lavoro, è corretto intendere comunque i servizi corrispondenti o analoghi all'oggetto di gara le attività di consulenza informatica e tecnologica inclusi quelli connessi allo sviluppo di piattaforme software per la gestione del mercato del lavoro?

B. Per quanto concerne il contenuto della Busta B, contenente l'offerta tecnica, il Disciplinare di gara a pag. 9 precisa che la sua lunghezza massima potrà essere di 40 cartelle, inclusi l'indice, la copertina ed eventuali grafici e tabelle.

dell'occupazione femminile e dello sviluppo locale, possano essere svolti da società e imprese operanti nell'ambito della consulenza, sia nel campo della ricerca e sviluppo sia in quella di gestione delle risorse umane, purché attinenti a medesime finalità e tipologie della prestazione oggetto della presente gara.

I servizi appartenenti a CPV diversi da quelli indicati nel bando di gara non possono considerarsi analoghi. Infatti, la legge di gara ha identificato l'oggetto della prestazione corrispondente alle due voci di CPV e alla categoria richiamata, il bando ben avrebbe potuto ampliare i suddetti codici e categorie cui è riconducibile l'appalto. Ma avendo chiaramente previsto i due CPV e la categoria 11 citati, ed essendo la legge di gara univoca, non può consentirsi la partecipazione di soggetti operanti nel campo degli altri servizi (si veda in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI n. 07387 del 24 novembre 2009).

In riferimento al punto 1 della lettera B. si rinvia al **paragrafo 4 “Modalità di formulazione e presentazione delle offerte.”** (pag. 9), nel quale si specifica con chiarezza il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta tecnica (Busta B); per ciò che concerne il punto 2, si precisa che nella 40 cartelle dattiloscritte non sono inclusi i curricula del gruppo di lavoro.

	<p>I quesiti sono i seguenti:</p> <p>1. E' possibile allegare all'offerta tecnica documentazione aggiuntiva quale, a titolo d'esempio, CV delle società, lettere di adesione da parte delle PA, ecc.? In caso di risposta affermativa, è corretto ritenere tale documentazione non compresa nel limite di massimo 40 cartelle dell'offerta tecnica?</p> <p>2. E' corretto ritenere che i CV relativi al gruppo di lavoro proposto sono da considerarsi non compresi della lunghezza di massimo 40 cartelle dell'offerta tecnica?</p>	
<p>9</p>	<p>Quesito relativo a requisiti 3.5.b e 3.5.c (requisiti di carattere economico finanziario).</p> <p>In merito al fatturato globale il dettato del disciplinare recita che tale fatturato debba essere generato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando. Si avanza la seguente ipotesi, rispetto alla quale si richiede un chiarimento interpretativo.</p> <p>Posto che alla data di pubblicazione il bilancio dell'esercizio 2011 non sia ancora approvato il triennio di riferimento sarà il 2008-2009-2010. Nel caso in cui alla data di scadenza del bando sia intervenuta l'approvazione del bilancio 2011, il triennio di riferimento dovrà essere il 2009-2010-2011? oppure si dovrà continuare a considerare quello antecedente la data di pubblicazione, ovvero 2008-2009-2010?</p> <p>Per analogia, dovranno essere applicate le stesse regole applicate al fatturato globale anche al caso del triennio di riferimento previsto per il fatturato specifico?</p>	<p>Come precisato dall'AVCP (Parere di Precontenzioso n. 161 del 23/09/2010): <i>“il triennio inerente alla capacità economico-finanziaria di cui all'art.41, comma 1, lett. C), del D.Lgs n.163/2006 si riferisce ai documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali antecedenti alla data di pubblicazione del bando, che risultano depositati”.</i></p> <p>La sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV[^], 25 novembre 2008, Sent. n. 5808/2008 fa chiarezza proprio in merito, evidenziando l'importanza del dato temporale, del momento, cioè, in cui viene svolto un determinato servizio e/o fornitura, ed il relativo fatturato dimostrabile solo attraverso l'approvazione del bilancio nell'anno successivo. In proposito, il Consiglio di Stato ha stabilito che il termine “fatturato”, richiama un dato contabile e finanziario, piuttosto che meramente storico: il “fatturato”, ad avviso del Collegio, individua non il complesso degli affari svolti in un determinato arco di tempo, ma quello ricompreso in un determinato esercizio finanziario, e pertanto può essere determinato unicamente con riferimento ai bilanci di esercizio (che, come noto, costituiscono il riferimento temporale convenzionale in materia contabile e finanziaria).</p>
<p>10</p>	<p>In riferimento al bando in oggetto e ad un nostro quesito inoltrato in data 4 maggio u.s. si richiede ulteriormente se</p> <p>- Tra i soggetti che si possono candidare alla presentazione delle offerte è</p>	<p>Vedasi quanto riportato nella FAQ precedente (FAQ n. 1).</p>

	<p>prevista anche l'UNIVERSITA' Statale come soggetto singolo o in raggruppamento temporaneo d'impresa</p> <p>- Se la risposta è affermativa, l'UNIVERSITA', in quanto soggetto pubblico, deve produrre la stessa documentazione richiesta alle aziende/enti? In dettaglio l'UNIVERSITA' deve produrre le referenze bancarie? Deve dimostrare i Requisiti di carattere economico/finanziario? Deve compilare e sottoscrivere le dichiarazioni circa i Requisiti generali?</p>	
11	<p>Alla luce di quanto riportato al punto 3.10 del disciplinare di gara in oggetto, volevo sapere le seguenti informazioni:</p> <p>1) Se l'affidatario del subappalto va indicato all'atto dell'offerta oppure si tratta di impegno a indicarlo successivamente?</p> <p>2) L'affidatario del subappalto dovrà presentare tutte le dichiarazioni chieste nel disciplinare dai punti 3.4 ai punti 3.7</p>	<p>In riferimento ai quesiti posti si riporta quanto indicato al paragrafo 3.10 "Subappalto" del Disciplinare di gara (pag. 7): "...L'affidamento in subappalto è sottoposto, in particolare, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il concorrente, all'atto dell'offerta, dovrà indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare, <u>impegnandosi ad indicare un'Impresa che possieda tutti requisiti di partecipazione previsti dal presente Disciplinare</u> e dall'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006; il medesimo dovrà altresì indicare nell'offerta il valore della quota parte del servizio per la quale intende ricorrere al subappalto, valore che in ogni caso non potrà superare il 30% del valore complessivo del Contratto...."
12	<p>3.5. Requisiti di partecipazione - Requisiti di carattere economico-finanziario</p> <p>....</p> <p>b. dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante, a pena di esclusione, che l'impresa ha generato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione del bando complessivamente non inferiore all'importo posto a base d'asta della presente procedura, IVA esclusa, moltiplicato per il coefficiente 1,5 (uno virgola cinque);</p> <p>c. dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante, a pena di esclusione, che l'impresa ha generato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione del bando, un fatturato specifico per attività analoghe a quelle oggetto della presente gara non inferiore all'importo, IVA esclusa, posto a base d'asta.</p> <p><u>domanda 1</u>: cosa si intende per "fatturato"?</p> <p>Il VOLUME D'AFFARI dichiarato nella dichiarazione iva degli ultimi tre</p>	<p>In relazione al punto 1 si rinvia al paragrafo 7 del Disciplinare di gara, nel quale la Stazione Appaltante richiede ai fini della comprova dei requisiti di cui al punto 3.5 lettera b) <u>copia dei bilanci o estratti relativi agli ultimi tre esercizi.</u></p> <p>Per il punto 2 vedasi quanto riportato nella FAQ precedente (FAQ n. 9).</p> <p>Relativamente al punto 3 vedasi quanto riportato nella FAQ precedente (FAQ n. 2).</p> <p>In riferimento al punto 4 :</p> <p>L'art. 275, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede che per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f) e f-bis) del D. Lgs. 12</p>

esercizi finanziari, oppure il VOLUME DEI RICAVI risultante dai bilanci (civili)?

Spesso questi due dati differiscono fra loro, perché nella determinazione del volume dei ricavi nel bilancio si tiene conto delle prestazioni eseguite anche se non ancora fatturate (quindi, naturalmente, non risultano nel volume d'affari dell'anno); inoltre, alcuni ricavi sono registrati a fronte dell'erogazione di "finanziamenti" per lo svolgimento di ricerche per conto di enti pubblici; tali finanziamenti, non rientrando nel campo di applicazione dell'iva, non sono inclusi nel volume d'affari (IVA). Ho pertanto la necessità di sapere chiaramente, anche ai fini dell'eventuale dimostrazione della veridicità delle dichiarazioni espresse, a quale definizione di FATTURATO occorre fare riferimento.

domanda 2: cosa si intende per "ultimi tre esercizi finanziari"?

se alla data del 07 aprile 2012, la società non ha ancora approvato il bilancio per l'esercizio 01.01 – 31.12.2011, quali esercizi finanziari deve considerare? 2009-2010-2011 anche se il bilancio non è approvato, oppure 2008-2009-2010, cioè tutti e solo gli esercizi con bilanci già chiusi e approvati?

domanda 3: cosa si intende per "attività analoghe a quelle oggetto della presente gara"?

occorre considerare in senso stretto solo le attività di consulenza svolte nell'ambito dell'orientamento / formazione, mercato del lavoro, etc. oppure è possibile includere anche incarichi o finanziamenti erogati da enti privati/pubblici per lo svolgimento di ricerche in ambito di mercato del lavoro?

La domanda 3 la pongo anche con riferimento alle tipologie di lavori da dichiarare al fine di certificare il possesso dei Requisiti di carattere tecnico-professionale di cui al paragrafo 3.6. valgono solo servizi di consulenza, assistenza tecnico scientifica oppure anche ricerche su commissione?

3.7. Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.)

- il soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 3.5 (capacità economica e finanziaria), lettera b), verrà verificato con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso, fermo quanto disposto dall'art. 275, comma 2, ultimo periodo del

aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il bando individua i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Poiché per il requisito di cui al paragrafo 3.5 non sono state previste tali eventuali misure in cui i requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti, può definirsi maggioritaria l'impresa che, avendo una qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime. La soluzione prospettata risponde all'orientamento basato sul principio di corrispondenza sostanziale già in fase di offerta tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione. Pertanto, la percentuale "maggioritaria" deve essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese spendono in concreto la rispettiva classifica all'interno del raggruppamento. (vedi Consiglio di Stato, Sezione V-sentenza 11/12/2007 n. 6363).

	<p>D.P.R. n. 207/2010, secondo cui l'Impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il requisito di cui al paragrafo 3.5 (capacità economica e finanziaria), lettera c), dovrà essere posseduto nella misura minima del 60% dalla Impresa mandataria, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalla/e Impresa/e mandante/i, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%; <p><u>domanda 4: cosa si intende per “misura maggioritaria”?</u></p> <p>per il soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 3.5 (capacità economica e finanziaria), lettera b), non viene specificata la percentuale del 60% come per i requisiti di cui al punto c); genericamente si fa riferimento al possesso del requisito in misura maggioritaria.</p> <p>Caso 1: Se vi sono due imprese, la mandataria deve possedere i requisiti e svolgere la prestazione per il 51% almeno?</p> <p>Caso 2: se il raggruppamento è composto da 3 imprese, la capogruppo mandataria deve avere/svolgere comunque il 51% e le altre 2 il 49% in tutto, oppure la sua prestazione deve essere maggioritaria rispetto alle prestazioni degli altri (quindi magari 45% mandataria, 40% impresa 1 e 15% impresa 2)?</p>	
13	<p>In relazione al disciplinare in oggetto si chiede un chiarimento relativo al punto 3.7 Partecipazione di RTI</p> <p>il requisito di cui al paragrafo 3.5 (capacità economica e finanziaria), lettera c), dovrà essere posseduto nella misura minima del 60% dalla Impresa mandataria, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalla/e Impresa/e mandante/i, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il requisito di cui al paragrafo 3.6 (capacità tecnica e professionale) dovrà essere posseduto nella misura minima del 60% dalla Impresa mandataria, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalla/e Impresa/e mandante/i, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20% <p>Quesito: Se l'impresa mandataria possiede più del 60% dei requisiti previsti al paragrafo 3.5 e 3.6 e il raggruppamento è costituito da due soggetti, l'altra impresa</p>	<p>Così come specificato nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.7 , i requisiti di cui ai paragrafi 3.5 lettera c) e 3.6 dovranno essere posseduti in caso di RTI <u>nella misura minima del 60% dall'Impresa mandataria e nella misura di almeno il 20% dall'impresa mandante,</u> fermo restante che cumulativamente il Raggruppamento deve possedere l'intero requisito richiesto dalla legge di gara.</p>

	<p>mandante deve possedere comunque il 40% dei requisiti previsti o può possedere solo la percentuale residua? Ad esempio se l'impresa mandataria possiede l'80% dei requisiti, l'impresa mandante può possedere solo il 20% dei requisiti?</p>	
<p>14</p>	<p>- È possibile produrre la copia conforme ex DPR 445/2000 della procura del firmatario? - Per “attività analoghe” (punto 3.5 lettera c) disciplinare) si intende servizi al lavoro/politiche attive? - È possibile produrre le fatture, in caso di eventuale sorteggio ex art 48 (art 7 disciplinare) per provare il requisito 3.6, anziché le attestazioni, considerato sia che le attestazioni sono documenti rilasciati dalla PA e pertanto non sempre facili da reperire, sia che il concorrente dichiara ai sensi di legge di non dire il falso?</p>	<p>In riferimento alla domanda 1 si rimanda al paragrafo 4 , pag. 9 , Busta A punto 2 del Disciplinare di gara.</p> <p>In relazione alla seconda domanda vedasi quanto riportato nella FAQ precedente (FAQ n. 2).</p> <p>Per la terza domanda si rinvia al paragrafo 7 , pag. 15, del Disciplinare di gara che esplicita chiaramente come deve essere comprovato, in caso di sorteggio ex art. 48 del codice degli appalti, il possesso del requisito di cui al paragrafo 3.6.</p>
<p>15</p>	<p>Alla domanda 8 rispondete tra l'altro indicando che:</p> <p>“I servizi appartenenti a CPV diversi da quelli indicati nel bando di gara non possono considerarsi analoghi.....NON Può CONSENTIRSI LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI OPERANTI NEL CAMPO DEGLI ALTRI SERVIZI.”</p> <p>Chiediamo pertanto conferma che, le agenzie di somministrazione rientranti nel cpv 7900000, e quindi non in quelli espressamente indicati da voi, pur avendo svolto attività analoghe al bando di gara, NON POSSONO PARTECIPARE.</p>	<p>Il citato riferimento alla FAQ n. 8, relativo ai CPV e alle categorie, devono essere interpretati in combinato disposto alla specifica domanda. Nel caso della FAQ n. 8, infatti, da quanto riportato dalla società, sembrerebbe mancare l'esatta corrispondenza, sia sotto il profilo terminologico sia sotto il profilo sostanziale, tra il servizio da affidare e l'eventuale oggetto sociale, ovvero attività di consulenza informatica.</p> <p>Così come richiamato nella FAQ 8, si ribadisce, nel caso specifico sottoposto quanto di seguito riportato.</p> <p>Non è richiesto dalla documentazione di gara che i servizi analoghi debbano necessariamente essere identici a quelli indicati al paragrafo 3.6 del Disciplinare di gara (così come chiarito nella FAQ 2): per servizi analoghi si intendono le attività svolte nell'ambito della consulenza nella materia oggetto del Capitolato così come specificato nel paragrafo 2 “OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO”.</p>

		<p>Tale paragrafo permette di desumere che i servizi richiesti, al fine di promuovere un'azione di sistema, ovvero il supporto al cambiamento e al miglioramento organizzativo e/o al potenziamento dei servizi a favore dell'occupazione femminile e dello sviluppo locale, possano essere svolti da società e imprese operanti nell'ambito della consulenza, sia nel campo della ricerca e sviluppo sia in quella di gestione delle risorse umane, purché attinenti a medesime finalità e tipologie della prestazione oggetto della presente gara.</p> <p>In ogni caso per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta un'esatta o letterale corrispondenza fra l'oggetto dell'affidamento e la descrizione statutaria dell'oggetto sociale e ciò che rileva è la presenza, sotto il profilo sostanziale delle attività cui è riconducibile il servizio posto a gara (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2008 n. 2218).</p>
<p>16</p>	<p>Al punto 3.7. ultimo paragrafo è scritto:</p> <p>"In ogni ipotesi di partecipazione di Raggruppamenti temporanei, dovranno essere specificate le quote di partecipazione delle singole Imprese raggruppate e le parti di servizio che ciascuna di esse intende svolgere; si segnala che ai sensi dell'art.37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in Raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione e che a norma dell'art. 275, comma 2, ultimo periodo del D.P.R. 207/2010, la mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"</p> <p>In riferimento al concetto che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, nell'ipotesi di un raggruppamento di 3 o più membri si intende che:</p> <p>a) la mandataria deve eseguire almeno il 50,1% delle prestazioni e la rimanente parte delle prestazioni eseguite in quote dai partners;</p>	<p>Vedasi quanto riportato nelle FAQ precedenti (FAQ 12, punto 4 e FAQ n. 13).</p>

	<p>oppure che:</p> <p>b) la mandataria deve eseguire le prestazioni in una percentuale superiore a quella di ciascun altro partner (esempio: in caso di un ipotetico raggruppamento a 4 partners, 40% la mandataria e 20% ognuno dei rimanenti 3 partners).</p>	
17	<p>Con riferimento alla gara in oggetto, si richiedono le seguenti ulteriori informazioni:</p> <p>in merito alla richiesta di fatturazione indicata al punto 3.6 del disciplinare di gara è possibile intendere il bilancio d'ateneo dell'ultimo triennio a dimostrazione della capacità tecnico economica del partecipante?</p> <p>in merito all'attività di consulenza nei vari ambiti indicati (orientamento, formazione, sviluppo locale, etc.) è possibile intendere l'esperienza svolta dall'ateneo nei corsi di laurea e nei corsi di lingua per stranieri?</p>	<p>Nel primo caso vedasi quanto riportato nella FAQ precedente (FAQ n. 9).</p> <p>Nel secondo caso vedasi quanto riportato nella FAQ precedente (FAQ n. 2).</p> <p>Inoltre, si rinvia al paragrafo 7, pag. 15, del Disciplinare di gara che esplicita chiaramente come devono essere comprovati, in caso di sorteggio ex art. 48 del codice degli appalti, il possesso dei requisiti di capacità tecnica economica.</p>
18	<p>Vorrei cortesemente avere conferma se, circa la cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara in oggetto, NON sia necessaria l'autentica notarile.</p>	<p>In relazione alla richiesta delle modalità di presentazione della cauzione provvisoria si conferma quanto riportato al paragrafo 3.3, pag. 3 del Disciplinare di gara</p>
19	<p>Per quanto riguarda il requisito di carattere tecnico-professionale di cui all'art. 3.6 del Disciplinare, chiediamo cortesemente se per "servizi di consulenza nell'ambito della formazione/orientamento", possano essere ricomprese tutte quelle operazioni che prevedono la realizzazione di una progettazione complessa, nell'ambito di interventi in cui sia ricompresa l'azione formativa/orientativa (operazioni in cui oltre alla formazione siano previste anche analisi dei fabbisogni e/o ricerche e/o azioni di orientamento e/o azioni di accompagnamento)?</p>	<p>Vedasi quanto riportato nelle FAQ precedenti (FAQ n. 2 e FAQ n. 15).</p>
20	<p>Nello specifico si chiede se, nel rispetto del principio della massima partecipazione delle società alle gare pubbliche e considerando che le attività ricomprese</p>	<p>Vedasi quanto riportato nella FAQ precedente (FAQ n. 15).</p>

	<p>nell'oggetto del servizio sono riconducibili a quelle ricomprese nell'ambito dei servizi di cat 11, si possano considerare analoghi, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economica-finanziaria (art. III.2.2. del bando di gara) e tecnica (art. III.2.3 del bando di gara) i servizi appartenenti alla categoria 11 simili a quelli richiesti all'art. 2 del capitolato d'oneri e non solo quelli appartenenti ai CPV 73200000 e 79414000 rientranti nella più generica cat. 11, visto che in tal caso si restringerebbe eccessivamente la possibilità di partecipare alla gara in oggetto, per le società che svolgono attività di consulenza.</p>	
<p>21</p>	<p>Relativamente alla procedura di gara in oggetto, sottoponiamo alla Sua attenzione i seguenti quesiti:</p> <p>1. Per quanto riguarda l'elaborazione dell'offerta economica, il Disciplinare richiede all'Art. 4 "Modalità di formulazione e presentazione delle offerte" di specificare il corrispettivo richiesto per l'espletamento di tutti i servizi oggetto della gara, la percentuale di ribasso e il "corrispettivo richiesto relativamente a ciascun servizio e/o prodotto attesi in relazione alle attività su indicate". Le chiediamo cortesemente di chiarire quest'ultimo punto, ovvero quali sono i servizi e/o prodotto attesi di cui dovrà essere indicato il corrispettivo nell'offerta economica: i cinque servizi previsti all'art. 2 "Oggetto e finalità del servizio", sotto paragrafo "Articolazione del servizio" del Capitolato, numerati da 1 a 5?</p> <p>2. Sempre all'art. 2 "Oggetto e finalità del servizio", sotto paragrafo "Articolazione del servizio" del Capitolato, oltre le cinque attività numerate, da pag. 6 a 8, si evidenzia, alla fine del paragrafo - a pag. 8 - che "dovrà prevedersi anche un'adeguata azione di accompagnamento ed animazione territoriale". Pertanto nella descrizione dei servizi, ma ancor più nella costruzione dell'offerta economica, si deve far riferimento a cinque servizi (eventualmente accorpando la descrizione e i costi relativi alla predetta azione di accompagnamento nell'ambito di altra azione - ad es. la numero 4 - o in modo trasversale nell'ambito delle cinque azioni indicate), oppure si deve intendere atteso un sesto servizio seppur non indicato specificatamente con il numero sei ed in tal senso descritto per contenuti e costi con una specifica voce aggiuntiva?</p>	<p>In riferimento alla domanda si precisa che i servizi oggetto della presente gara sono quelli indicati al paragrafo 2 del Capitolato e aventi la numerazione da 1 a 5.</p> <p>L'attività di accompagnamento ed animazione territoriale è finalizzata, come chiaramente indicato, al trasferimento, diffusione e implementazione dei risultati dei 5 servizi sopra descritti.</p> <p>Tale azione, quindi non può che considerarsi trasversale a tutti i servizi, sia nella pianificazione delle modalità di realizzazione sia nella quantificazione dei costi ad essa correlati.</p>

